

Regolamento Didattico di Ateneo

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio svolti nell'Università Carlo Cattaneo – LIUC per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale, in conformità con le disposizioni di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni.

Art. 2 – Ordinamenti didattici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati presso l'Università, con le rispettive denominazioni, obiettivi formativi, classi di appartenenza, quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, titoli e requisiti curriculari necessari per l'accesso e caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, sono inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa e riportati negli allegati.
2. L'Università, tramite l'apposito servizio d'Ateneo, istituisce forme di coordinamento per l'attuazione delle attività di orientamento ed assistenza agli studenti avvalendosi delle competenze specifiche delle strutture didattiche, anche in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria.
3. L'Università provvede alla consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Art. 3 - Titoli di Studio

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:
 - a. Laurea,
 - b. Laurea Magistrale,
 - c. Diploma di Specializzazione,
 - d. Dottorato di ricerca,
 - e. Master Universitari di primo e secondo livello,ai sensi di quanto previsto dal DM 270/04.
2. L'Università rilascia inoltre i seguenti titoli:
 - a. Laurea e Laurea specialistica, alla conclusione dei corsi previsti dal DM 509/99 e già istituiti ed attivati dall'Università stessa ed attualmente disattivati;
 - b. Laurea, alla conclusione dei corsi di studio previsti dall'ordinamento precedente l'entrata in vigore del DM 509/99 e già istituiti ed attivati dall'Università stessa ed attualmente disattivati.
3. La Laurea, la Laurea Specialistica, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca ed il Master Universitario sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Corsi di Perfezionamento scientifico e di alta formazione (Master universitari) istituiti dall'Università.
4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di almeno una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
5. Per conseguire la laurea magistrale lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato

120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. Per conseguire la laurea magistrale di un corso di studio a ciclo unico lo studente deve aver maturato 300 oppure 360 crediti, a seconda che il corso preveda una durata normale di 5 oppure 6 anni, come da ordinamento e regolamento didattico del corso stesso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
7. Il numero di crediti necessario per il conseguimento del Master universitario è di almeno 60.
8. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

Art. 4 – Corsi di studio e Regolamenti delle strutture didattiche

1. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. Corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi ai sensi del DM 270/2004, nel caso di corsi di laurea, o di 30 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi ai sensi del DM 270/2004, nel caso di corsi di laurea magistrale.
4. I Consigli delle strutture didattiche indicate dall'art. 26 dello Statuto (Consigli di Scuola e Consigli di corso di studi, se istituiti) predispongono un apposito regolamento, per ogni corso di studio, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, che contiene:
 - a. i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori dei titoli di studio adottati in sede europea anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, e delle altre attività formative previste;
 - c. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e. le conoscenze richieste per l'accesso ad un corso di studio determinando le modalità di verifica, per i corsi di laurea può contenere anche la previsione degli obblighi formativi aggiuntivi per gli studenti con verifica negativa;
 - f. i requisiti curriculari per l'accesso ad ogni corso di studio e la verifica della preparazione per l'accesso alle lauree magistrali;
 - g. l'articolazione dei corsi di studio, suddividendo gli insegnamenti nei vari anni di corso e determinandone le modalità didattiche;
 - h. per ciascuna attività formativa, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale dello studente o ad altre attività formative di tipo individuale che non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico;
 - i. le modalità e gli eventuali obblighi di frequenza dei singoli insegnamenti avendo in ogni caso cura che sia assicurata agli studenti un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio;
 - j. le caratteristiche delle prove di valutazione della preparazione degli studenti ed il numero di esami previsto nei diversi corsi di studio, fermo restando il numero massimo previsto dalla normativa vigente in 20 esami per i corsi di laurea, 12 per i corsi di laurea magistrale e 32 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per le professioni giuridiche;
 - k. le modalità per il conseguimento dei titoli rilasciati;
 - l. le forme di tutorato;
 - m. l'articolazione delle attività di ricevimento per gli studenti;

- n. le forme di verifica periodica dell'apprendimento degli studenti ed eventualmente le modalità di predisposizione di idonee attività integrative o aggiuntive per sostenere l'apprendimento;
 - o. i criteri e le procedure di riconoscimento degli insegnamenti frequentati e dei crediti acquisiti, ivi compresi quelli maturati nell'ambito di accordi di scambio studentesco, anche ai fini del passaggio tra corsi di studio affini o del trasferimento da altra Università, anche straniera; nonché per il riconoscimento come crediti formativi universitari delle conoscenze e abilità maturate in attività formative esterne alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso o derivanti da certificazioni conseguite in materia linguistica ed informatica;
 - p. l'equilibrata distribuzione dei carichi didattici e organizzativi fra tutti i docenti operanti in ciascuna struttura didattica;
 - q. le forme di pubblicizzazione delle decisioni assunte.
5. L'Università può istituire Scuole di Dottorato di Ricerca e Scuole di Master Universitari attivati sulla base di appositi regolamenti proposti dal Consiglio Accademico ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.
6. I regolamenti predisposti dalle strutture didattiche di cui al presente articolo sono inviati al Consiglio Accademico che provvede a renderli uniformi, fatte salve le norme la cui differenziazione è giustificata dalla specificità dei corsi, e sono approvati dal Consiglio di Amministrazione ed emanati in conformità alle norme dello Statuto dell'Università. I regolamenti suddetti entrano in vigore nell'anno accademico successivo a quello nel quale sono approvati e per la coorte iscritta in quell'anno accademico e non possono contenere norme con efficacia retroattiva fatti salvi i casi in cui esse siano più favorevoli agli studenti iscritti.

Art. 5 – Programmazione e valutazione delle attività didattiche

1. I Consigli delle strutture didattiche, entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni anno accademico, programmano le attività didattico - formative, individuandone la struttura o il singolo responsabile.
2. L'Ateneo, nell'ambito delle procedure di autovalutazione e con l'utilizzo di apposite strutture istituisce forme di valutazione annuale delle attività formative dei corsi di studio, nonché la loro pubblicizzazione. L'Ateneo provvede inoltre a organizzare tutte le attività necessarie per l'accreditamento delle sedi e dei corsi.

Art. 6 – Commissioni didattiche

1. I Consigli delle strutture didattiche competenti ai sensi dello Statuto (Scuole) istituiscono Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti, composte da 3 docenti indicati dalla struttura didattica e 3 studenti eletti sulla base del relativo regolamento.
2. Le Commissioni didattiche paritetiche hanno il compito di esprimere parere, prima delle deliberazioni assunte dalle competenti strutture didattiche, sulla coerenza tra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Esse devono altresì formulare proposte alle strutture didattiche per il miglioramento delle attività formative, anche sulla base dei risultati delle valutazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni che regolano le procedure di autovalutazione.

Art. 7 – Manifesto degli Studi

1. L'Università pubblica ogni anno, entro il 30 giugno, il Manifesto degli Studi relativo ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale per il successivo anno accademico specificando:
 - a. i corsi di studio attivati con la relativa articolazione in anni ed in insegnamenti;
 - b. le modalità e le date di inizio e termine delle pre-iscrizioni, delle iscrizioni, delle immatricolazioni, dei passaggi da un corso all'altro, dei trasferimenti e del pagamento delle tasse e contributi;
 - c. il numero degli studenti ammissibili ai singoli corsi di studio nel caso in cui sia previsto il numero programmato;
 - d. le eventuali prove di ammissione.
2. I Consigli delle strutture didattiche stabiliscono ogni anno:
 - a. entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun corso di studi da attivare nell'anno solare successivo l'articolazione generale dello stesso ed ogni altro elemento utile al fine di orientare gli studenti nelle scelte del corso cui iscriversi;

- b. entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun corso di studi gli elementi necessari per la definizione del Manifesto degli Studi da pubblicare entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I termini indicati al punto 2. possono essere modificati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, in relazione a mutate esigenze che si siano manifestate.

Art. 8 - Calendario delle lezioni e degli esami

1. L'attività didattica inizia entro 1° ottobre di ciascun anno.
2. I periodi delle attività didattiche e degli esami sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta dei Consigli delle strutture didattiche.
3. L'orario delle lezioni deve essere reso noto almeno 30 giorni prima dell'inizio delle lezioni di ciascun semestre ed è pubblicato sul sito web dell'Università.
4. Il calendario degli esami deve essere reso noto con adeguato anticipo con riferimento all'inizio delle sessioni di esami e sulla base di quanto deliberato in materia dal Consiglio Accademico ed è pubblicato sul sito web dell'Università.
5. Il calendario degli esami di profitto per i corsi di studio deve prevedere almeno 5 appelli, distribuiti in almeno tre sessioni ordinarie nel corso dell'anno accademico, rispettando il principio della non sovrapposizione degli esami e delle lezioni. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni. Le strutture didattiche possono prevedere prove intermedie, con particolare riferimento agli insegnamenti del primo anno di corso, prevedendo ove ritenuto necessario un breve periodo di sospensione delle lezioni.
6. Il calendario degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico sulla base di un calendario definito dal Consiglio Accademico su proposta dei Consigli delle strutture didattiche.
7. Le date di esame possono essere cambiate solo con l'autorizzazione scritta del Direttore della Scuola e garantendo ampia informazione agli studenti. Le date degli esami non possono essere in alcun caso anticipate. Qualora non sia possibile concludere l'appello nel giorno stabilito, si dovrà predisporre un calendario che preveda, di norma, il proseguimento dell'appello nei giorni immediatamente successivi.

Art. 9 – Attività di laboratorio, pratiche, di tirocinio e stage

1. Ove previste nei corsi di studio, le attività di laboratorio, pratiche, di tirocinio e stage devono essere certificate, da parte del docente o tutor, su apposito documento unitamente alla valutazione degli obiettivi didattici prefissati e all'acquisizione dei relativi crediti.
2. Le valutazioni di cui al comma precedente devono essere tenute in considerazione nella determinazione del voto dell'esame di profitto per la materia inerente o in sede di valutazione finale qualora ciò sia previsto dal regolamento del corso di studio.

Art. 10 - Esami di profitto

1. Gli esami di profitto devono accertare la maturità culturale e la preparazione del candidato e devono rispettare il programma ufficiale del corso così come esplicitato nel Manifesto degli studi.
2. Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto lo studente deve risultare iscritto all'anno accademico, in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le eventuali propedeuticità; lo studente deve altresì presentare, ove espressamente previsto, le attestazioni di frequenza alle attività formative.
3. Gli esami di profitto possono svolgersi in un'unica prova (orale, scritta o pratica) o articolarsi in più prove. Possono essere inoltre previste prove scritte di ammissione all'esame orale. Le modalità di ogni singolo esame sono esplicitate nel Manifesto degli studi, fermo restando quanto stabilito dalle norme che limitano il numero massimo di esami. Della predisposizione della prova pratica e/o scritta e della relativa valutazione è responsabile l'intera commissione di esame, che deve provvedere a renderne noti agli studenti i risultati entro 10 giorni dalla data della prova stessa e comunque almeno 3 giorni prima dell'appello successivo. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove sostenute durante lo svolgimento del corso, o alla fine di ciascun modulo, ove

il corso sia organizzato in moduli, o alla conclusione del corso medesimo.

4. Lo studente che si sia ritirato dall'esame o sia stato riprovato, può ripresentarsi a ciascun appello ufficiale della stessa sessione e di sessioni successive. La relativa annotazione sul verbale, utilizzabile ai soli fini statistici, non è riportata nella sua carriera scolastica.
5. Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale. La pubblicità delle prove scritte è garantita dalla pubblicazione dei risultati con mezzi idonei. E' consentito agli studenti l'accesso agli elaborati.
6. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento degli esami è 18/30; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere concessa la lode.

Art. 11 – Commissioni di esame di profitto

1. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola o, su sua delega, dai responsabili dei corsi, su proposta dei titolari degli insegnamenti, di norma all'inizio di ogni anno accademico.
2. Le commissioni sono costituite da almeno due membri, dei quali uno deve essere il titolare dell'insegnamento che svolge l'incarico di Presidente. Al momento della nomina il Direttore provvede a designare anche il docente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Gli altri componenti della commissione devono essere docenti o cultori della specifica disciplina o di disciplina affine nominati per l'anno accademico con le procedure previste dallo Statuto. Il verbale d'esame è firmato dal Presidente della Commissione.
3. Nel caso di insegnamenti non più attivi, ma per i quali vi siano studenti che debbano ancora sostenere il relativo esame, il Direttore procede alla nomina delle commissioni designandone il Presidente ed il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.
4. Per quanto riguarda i Master universitari provvede agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Direttore del Master.

Art. 12 – Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. I Consigli delle strutture didattiche competenti fissano nell'ambito del regolamento del corso: i criteri di composizione delle commissioni che conferiscono i titoli di studio, le modalità delle prove finali, i criteri orientativi per la valutazione delle stesse e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale.
2. Le commissioni sono nominate dal Direttore della Scuola o del Master e sono composte da almeno tre docenti dell'Ateneo per le prove finali della Laurea e da almeno cinque docenti dell'Ateneo per le prove finali della Laurea Magistrale. La stessa composizione vale anche rispettivamente per le prove finali della Laurea e della Laurea Specialistica ex DM 509/99 e per le prove finali della Laurea per corsi attivati precedentemente l'entrata in vigore del DM 509/99. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico; nel caso in cui facciano parte della commissione più docenti con lo stesso grado accademico si tiene conto dell'anzianità nel ruolo.
3. Il voto finale è espresso in centodecimi; il voto minimo per il superamento dell'esame è di 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità può essere concessa la lode.
4. La funzione di relatore degli elaborati per il conseguimento dei titoli di studio può essere attribuita ad ogni docente dell'Ateneo purché lo studente abbia superato almeno un esame in una disciplina del settore scientifico disciplinare di afferenza del docente stesso. In caso di elaborati realizzati in collaborazione con Strutture esterne all'Ateneo, ad un referente della Struttura stessa può essere attribuita la funzione di correlatore. Gli elaborati sono discussi davanti alla commissione in seduta pubblica.

Art. 13 – Orientamento e tutorato

1. L'orientamento, svolto dall'Università, anche in collaborazione con istituti secondari superiori, è diretto a fornire agli studenti gli elementi di informazione utili per la scelta dei corsi universitari e dei percorsi formativi offerti dall'Ateneo, nonché per l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. Il tutorato è volto a guidare gli studenti nel corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo ed a contribuire al superamento delle loro difficoltà individuali, anche sollecitando i competenti organi accademici all'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere gli eventuali ostacoli ad una più proficua frequenza dei corsi e ad una più adeguata fruizione dei servizi.
3. Le attività di orientamento e tutorato possono essere disciplinate da apposito regolamento e costituiscono per il corpo docente attività compresa tra i doveri d'ufficio.

Art. 14 – Attribuzione compiti didattici

1. Come previsto dall'art. 22, 3° comma, lettera c dello Statuto i Consigli delle strutture didattiche prima dell'inizio di ogni anno accademico e comunque in tempo utile per la predisposizione del Manifesto degli studi, predispongono un progetto di affidamento ai docenti, nel rispetto delle relative norme giuridiche e secondo i principi dell'articolo 4 del presente Regolamento, i compiti formativi nelle varie forme previste, stabilendo l'articolazione delle attività didattiche e il connesso impegno orario, nonché le attività di tutorato.
2. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche affidategli. Potrà, in sua presenza, avvalersi della collaborazione di esperti su argomenti specifici dandone comunicazione al Direttore della Scuola o del Master. Nel caso in cui siano previste attività didattiche in compresenza di più docenti dovrà essere fornito preventivamente un calendario delle relative presenze.
3. In caso di motivata assenza il docente deve avvertire tempestivamente il Direttore. Il Direttore, tenuto conto dei motivi addotti può autorizzare l'assenza ed eventualmente provvedere alla sostituzione del docente attivando la Segreteria di Scuola o di Master al fine di predisporre l'eventuale avviso agli studenti interessati. Nel caso in cui non si sia potuto provvedere alla sostituzione del docente la lezione dovrà essere recuperata in data definita che dovrà essere comunicata agli studenti con ragionevole anticipo eventualmente anche via mail.
4. Ciascun docente è tenuto ad indicare le proprie attività didattiche nell'apposito modello, da ritirare all'inizio della lezione, che dovrà essere restituito alla fine della stessa con indicazione dei temi trattati ed apposizione della firma. La raccolta dei modelli costituisce il registro delle lezioni e sarà conservato, previa apposizione del visto del Direttore della Scuola o del Master per presa visione, a cura della segreteria didattica dell'Università.
5. Nel registro delle lezioni vanno indicate anche le attività didattiche tenute da eventuali sostituti autorizzati con l'apposizione della firma degli stessi.

Art. 15 - Ricevimento studenti

1. I docenti sono tenuti ad assicurare lo svolgimento dell'attività di ricevimento degli studenti secondo un calendario predisposto annualmente dalle singole strutture didattiche prima dell'inizio dell'anno accademico.
2. I Direttori delle Scuole assicurano l'adeguata pubblicizzazione degli orari di ricevimento dei docenti.
3. In caso di motivata assenza il docente dovrà tempestivamente avvertire il Direttore ed eventualmente proporre un suo sostituto; analoga segnalazione dovrà essere fatta alla Segreteria di Scuola o di Master per predisporre apposito avviso agli studenti.

Art. 16 – Iscrizione degli studenti

1. L'iscrizione ai corsi di studio dell'Università avviene nei termini e con le modalità previste dal Manifesto degli studi e, per quanto riguarda i corsi di Master universitario, di specializzazione e di dottorato di ricerca, nei termini previsti dei relativi regolamenti.
2. Non è possibile l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo.
3. I titoli di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.

Art. 17 – Master Universitari

1. L'istituzione dei corsi al termine dei quali si consegue il titolo di Master viene deliberata dagli organi

statutariamente competenti.

2. L'ordinamento didattico del Master deve comunque prevedere: il numero degli studenti iscrivibili, i requisiti e le modalità di ammissione, gli obiettivi formativi, il numero dei crediti necessari per conseguire il titolo e le modalità del loro riconoscimento.
3. La direzione dei Master è affidata ad un docente nominato all'atto dell'attivazione del corso.
4. I Master Universitari sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 18 – Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale

1. L'Università può procedere, così come previsto dallo Statuto, all'istituzione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale prevedendo il numero dei partecipanti, i requisiti di ammissione e le modalità di attestazione della frequenza per ciascun corso.

Art. 19 – Trasferimenti di Ateneo e passaggi ad altri corsi di studio

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad altro corso di studi, attivato presso l'Università, o congedo per il trasferimento ad altro Ateneo presentando domanda al Rettore entro il 30 settembre di ogni anno purchè in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti. Il Rettore può accordare il congedo per altro Ateneo o il passaggio ad altro Corso di studi chiesti dopo il 30 settembre qualora ritenga che la richiesta sia giustificata.
2. L'Università accoglie domande di trasferimento di studenti provenienti da altri Atenei fino alla data annualmente definita dal Consiglio Accademico e, per gli studenti fuori corso, anche oltre tale data, a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate e non comportino pregiudizio all'organizzazione didattica ed amministrativa dei singoli corsi.
3. Il Consiglio di Scuola provvede al riconoscimento dei crediti acquisiti in altro corso dell'Università o in altro corso di un altro Ateneo deliberando entro 10 giorni dalla trasmissione della richiesta di riconoscimento completa di tutta la documentazione necessaria.

Art. 20 – Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. I Consigli delle strutture didattiche deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli di studio conseguiti all'estero qualora ciò non sia già disposto dalla normativa vigente.
2. Nel caso siano riconosciuti attività formative e crediti acquisiti all'estero può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo.
3. I titoli di studio conseguiti all'estero possono essere dichiarati dal Rettore, a tutti gli effetti, equipollenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università; in tutti gli altri casi, l'interessato può essere ammesso nel percorso formativo previa valutazione del curriculum da parte della competente struttura didattica.
4. Il Consiglio della struttura didattica provvede al riconoscimento degli studi compiuti e dei crediti acquisiti da uno studente dell'Università presso un'Università o un Istituto di istruzione superiore di uno stato estero, nell'ambito dei programmi internazionali o anche attraverso approvazione di un accordo specifico con la struttura didattica competente di tale università o istituto.

Art. 21 – Studenti decaduti.

1. Gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione al corso di studi per otto anni consecutivi, ovvero coloro i quali, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbiano superato per otto anni consecutivi esami di profitto, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente.
2. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo a qualsiasi corso di studi senza alcun obbligo di pagamento delle tasse arretrate.
3. I Consigli di Scuola possono prendere in esame la carriera pregressa dello studente decaduto che intenda iscriversi ex novo ad un corso di studi; lo stesso ha quindi la facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati ai fini di un possibile riconoscimento parziale o completo.
4. La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito

unicamente della prova finale.

5. Per gli studenti che, a qualsiasi titolo, siano passati dal previgente al nuovo ordinamento, il passaggio è considerato causa interruttiva della decadenza.
6. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe qualora lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di laurea o di laurea magistrale prima di essere incorso nella decadenza.

Art. 22 – Equiparazioni.

1. Ai fini del presente regolamento per docente si intende: un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, un titolare di contratto di docenza. Ai fini della costituzione delle commissioni d'esame sono considerati anche gli esercitatori ed i cultori della materia.
2. Si intendono per studenti dell'Università coloro che risultano iscritti ai corsi di studio attivati presso l'Ateneo.

Art. 23 – Norme finali

1. Il Consiglio Accademico e i Consigli delle strutture didattiche, ciascuno per quanto di competenza, danno adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Università, alle decisioni assunte in merito alle attività didattiche.

Art. 24 – Norme Transitorie

1. Agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è assicurata la conclusione dei corsi di studio e il conseguimento del relativo titolo secondo gli ordinamenti e i regolamenti didattici vigenti in precedenza. Gli studenti hanno per altro la possibilità di optare per l'iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal presente regolamento. Ai fini di tale opzione le strutture didattiche di ciascun corso di studio possono stabilire mediante apposite tabelle la corrispondenza, anche in termini di crediti, tra i vecchi e i nuovi ordinamenti. Tali tabelle sono sottoposte al parere delle commissioni paritetiche.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari sono valutati in crediti e riconosciuti dall'Ateneo per il conseguimento della laurea. Eventuali crediti residui possono essere riconosciuti per il conseguimento della laurea specialistica. Il titolo di Diploma universitario è riconosciuto equipollente al titolo di laurea.

Art. 25 - Diploma e certificazioni

1. Il titolo finale è rilasciato secondo la legislazione vigente.
2. Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal Rettore, dal Direttore della Scuola o del Master e dal Direttore Generale.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/2004, l'Università rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta le principali informazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo.
4. Tale certificato è redatto in lingua italiana e in lingua inglese. Il modello del certificato, conforme a quelli determinati dalle autorità competenti.
5. Le modalità del rilascio del diploma di Master sono definite nel regolamento dei corsi.

Art. 26 – Scuole

Presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC sono istituite le seguenti Scuole:

- Economia aziendale e Management;
- Diritto;
- Ingegneria industriale;
- Master.

PARTE II – ALLEGATI

ALLEGATO 1: ELENCO CORSI DI STUDIO (DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE) E RELATIVI ORDINAMENTI